Affidamento diretto: la discrezionalità della stazione appaltante resta soggetta al sindacato di ragionevolezza.

Il TAR Lazio chiarisce che l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, pur non costituendo una procedura di gara ed essendo caratterizzato da un'ampia discrezionalità nella scelta del contraente, resta sindacabile dal giudice amministrativo quando la decisione risulti manifestamente illogica, irragionevole, arbitraria o fondata su un palese travisamento dei fatti.

Con la sentenza 3 novembre 2026, n. 17388, il TAR Lazio si è pronunciato sulla legittimità dell'affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati a un operatore economico titolare di un impianto collocato al di fuori dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadeva il Comune affidante.
In particolare, il giudice amministrativo ha affermato che i principi di prossimità e di autosufficienza nella gestione dei rifiuti non comportano un divieto assoluto di affidamento a operatori situati al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento. Tali principi devono essere contemperati con i principi del risultato e dell'accesso al mercato, al fine di individuare la soluzione negoziale che assicuri all'amministrazione il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.

Il fatto
Il Comune aveva disposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, l'affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati per la durata di un anno.
L'affidamento era stato disposto in favore di un operatore economico il cui impianto risultava collocato in un ambito territoriale diverso da quello del Comune, sulla base della maggiore convenienza economica dell'offerta presentata.
La società che aveva precedentemente svolto il servizio, anch'essa consultata dall'amministrazione e titolare di un impianto situato all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, aveva impugnato il provvedimento di affidamento.
Secondo la ricorrente, la scelta dell'amministrazione avrebbe violato i principi di autosufficienza impiantistica e di prossimità previsti dal d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambiente). La stazione appaltante avrebbe dovuto privilegiare gli impianti situati all'interno dell'ambito territoriale e non avrebbe potuto fondare la propria decisione esclusivamente sul minor prezzo.
La ricorrente contestava, inoltre, la legittimità del ricorso all'affidamento diretto e l'effettiva convenienza dell'offerta selezionata, tenuto conto del sistema tariffario applicabile e dei maggiori costi potenzialmente derivanti dal conferimento dei rifiuti fuori ambito.

La pronuncia del TAR

Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto.
In via preliminare, il Collegio ha ricordato che l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro consente alla stazione appaltante di scegliere discrezionalmente il contraente, senza lo svolgimento di una procedura di gara e senza la necessità di predeterminare criteri di selezione.
L'eventuale consultazione di più operatori e l'acquisizione di preventivi non trasformano, infatti, l'affidamento diretto in una gara. Quando il valore del contratto rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50 del Codice, l'amministrazione non è neppure tenuta a fornire una motivazione rafforzata in ordine alla scelta di utilizzare tale modalità di affidamento.
La natura fiduciaria e discrezionale dell'affidamento diretto non esclude, tuttavia, il sindacato del giudice amministrativo. La scelta dell'affidatario può essere censurata quando risulti manifestamente illogica o irragionevole, arbitraria oppure fondata su un palese travisamento dei fatti.
Il TAR ha inoltre precisato che il principio di rotazione non introduce un divieto assoluto di affidamento al contraente uscente. La scelta dell'uscente può essere legittimamente reiterata quando la stazione appaltante dia adeguatamente conto della struttura del mercato, dell'effettiva assenza di alternative e dell'accurata esecuzione del precedente contratto.
Con riferimento al caso esaminato, il Collegio ha escluso che i principi di prossimità e di autosufficienza nella gestione dei rifiuti imponessero al Comune di affidare il servizio esclusivamente a un operatore dotato di un impianto situato all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.
Una simile interpretazione avrebbe eliminato ogni margine di discrezionalità dell'amministrazione e si sarebbe posta in contrasto con il principio del risultato, impedendo alla stazione appaltante di ricercare la combinazione più conveniente tra qualità e prezzo, nonché con il principio dell'accesso al mercato, determinando un artificioso frazionamento territoriale del mercato e il possibile consolidamento di rendite di posizione.
I principi ambientali di prossimità e autosufficienza devono pertanto essere applicati in modo coordinato con i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, fermo restando il rispetto dei canoni di efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento.
Nel caso concreto, la scelta del Comune è stata ritenuta ragionevole, poiché l'ambito territoriale interessato presentava una situazione di carenza impiantistica riconosciuta dagli atti regionali di programmazione. Inoltre, l'impianto dell'affidataria, pur collocato in un diverso ambito, distava poco più di dieci chilometri da quello della ricorrente e i maggiori costi del trasporto e del conferimento fuori ambito non avevano eliminato la convenienza economica dell'offerta prescelta.

Il TAR ha infine respinto le contestazioni relative alle tariffe applicate. Le differenze tra i prezzi proposti dai due operatori dipendevano dalle diverse tariffe riconosciute dalle competenti autorità regionali, soggette ad aggiornamenti e successivi conguagli. L'eventuale maggiore costo futuro dell'offerta dell'affidataria risultava, pertanto, meramente ipotetico.
L'affidamento diretto conserva, dunque, la propria natura semplificata e fiduciaria anche quando la stazione appaltante acquisisce più preventivi. L'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione non è però arbitrio: la scelta deve risultare coerente con gli elementi acquisiti, ragionevole e orientata al risultato, rimanendo soggetta al sindacato giurisdizionale nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.